

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

425^a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 13 MARZO 1986

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE
indi del vice presidente TEDESCO TATÒ

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 3		
DISEGNI DI LEGGE			
Annunzio di presentazione.....	3		
Assegnazione	3		
Approvazione da parte di Commissioni permanenti	4		
Trasmissione dalla Camera dei deputati.....	4		
CORTE COSTITUZIONALE			
Trasmissione di sentenze	4		
DISEGNI DI LEGGE			
Seguito della discussione:			
«Norme in materia di espropriazione per pubblica utilità» (475);			
«Modifiche alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, concernente norme sull'espropriazione per pubblica utilità» (91), d'iniziativa del senatore Bastianini e di altri senatori;			
		«Norme per la gestione del territorio e l'edificabilità dei suoli e la determinazione delle indennità di espropriazione» (191), d'iniziativa del senatore Libertini e di altri senatori:	
		PAGANI Maurizio (PSDI).....	Pag. 5
		FILETTI (MSI-DN).....	8
		* SPANO Roberto (PSI).....	12
		GIUSTINELLI (PCI).....	16
		MURMURA (DC).....	22
		* DEGOLA (DC), relatore	29
		* TASSONE, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.....	34
		Discussione e approvazione:	
		«Disciplina delle concessioni e delle locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato in favore di enti o istituti culturali, degli enti pubblici territoriali, delle unità sanitarie locali, di ordini religiosi e degli enti ecclesiastici» (1429):	
		NEPI (DC), relatore.....	37
		LOMBARDI, sottosegretario di Stato per le finanze.....	37
		VITALE (PCI)	39

Discussione:

«Modifica dell'articolo 710 del codice di procedura civile, in materia di modificabilità dei provvedimenti del tribunale nei casi di separazione personale dei coniugi» (1566), d'iniziativa dei senatori Covi e Vassalli;

«Modifica dell'articolo 710 del codice di procedura civile, in materia di modificabilità dei provvedimenti del tribunale nei casi di separazione personale dei coniugi» (1620), d'iniziativa del senatore Palumbo e di altri senatori

Approvazione, con modificazioni, in un testo unificato:

BIGLIA (MSI-DN)	Pag. 40, 49
* MARINUCCI MARIANI (PSI)	44
RUFFINO (DC), relatore	45, 48
* MARTINAZZOLI, ministro di grazia e giustizia	46, 48
Covi (PRI)	48
* MARTORELLI (PCI)	51

Discussione e approvazione:

«Modificazione dell'articolo 61 della legge 10 aprile 1954, n. 113, relativa alla cessazio-

ne dalla categoria di complemento per gli ufficiali delle Forze armate» (1616), d'iniziativa del deputato Caccia (Approvato dalla 7^a Commissione permanente della Camera dei deputati):

* GRAZIANI (PCI)	Pag. 52, 53
GIUST (DC), f.f. relatore	52, 53, 54
OLCESE, sottosegretario di Stato per la difesa	52, 53, 54
BIGLIA (MSI-DN)	54, 55

MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio	55, 59, 60
Interrogazioni da svolgere in Commissione ..	65

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MARTEDÌ 18 MARZO 1986

65

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

RUFFINO, *relatore*. Onorevole Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, devo ringraziare la senatrice Marinucci per il suo intervento di adesione a questa modifica del codice di procedura civile ed anche il senatore Biglia che per la verità ha svolto una critica serrata sia sotto il profilo sostanziale sia formale in ordine al provvedimento che mi auguro venga approvato questa sera. Per quanto riguarda il profilo sostanziale, il senatore Biglia, pur riconoscendo la legittimità costituzionale della norma modificatrice del codice di procedura civile, ritiene che l'articolo 710 era stato inserito in un'architettura del nostro codice di rito che deve essere sostanzialmente mantenuta in quanto si ricorre al rito camerale soltanto in casi di particolare urgenza o quando sopraggiungano motivi urgenti. Quando si riconosce, come ha fatto onestamente il senatore Biglia, che il rito ordinario comporta dei tempi estremamente lunghi e laboriosi perchè — come è noto a tutti e ha sostenuto poco fa la senatrice Marinucci — dopo una lunga istruttoria e dopo aver precisato le conclusioni si arriva alla decisione della causa a distanza, signor Ministro, di due anni e più rispetto all'udienza di precisazione delle conclusioni, ci rendiamo conto come sia opportuna questa modifica che trasferisce al procedimento camerale problemi che riguardano i coniugi e l'affidamento dei figli. Queste ultime sono questioni di stato personale e, riguardando i figli, hanno bisogno di una procedura più spedita, celere e vantaggiosa nell'interesse delle parti. Credo che ognuno di noi possa dire, in base alla propria esperienza professionale, che sono state iniziate delle cause per modifica di provvedimenti di affidamento di figli quando questi avevano circa nove-dieci anni e non ultimate se non quando i figli hanno avuto la possibilità di scegliere liberamente, in quanto avevano raggiunto nel frattempo la maggiore età. Pertanto dobbiamo tenere presente questa sostanziale situazione senza dimenticare poi, come ha rilevato il presentatore del disegno di legge senatore Covi, che in alcuni tribunali, come il tribunale della Corte d'appello di Milano, è stato già adottato il rito camerale, in contrasto con la disposizione di legge ma probabil-

mente perchè la giustizia si realizzasse in tempi rapidi e spediti. Il senatore Biglia ha riconosciuto che la Commissione, modificando l'articolo 710 del codice di procedura civile ed introducendo un comma in base al quale il tribunale deve sentire le parti e per l'assunzione dei mezzi di prova può delegare uno dei suoi componenti, si è attenuto scrupolosamente alla decisione della Corte costituzionale e, attraverso il rito camerale, ha introdotto la possibilità di assumere prove e di sentire le parti. Senatore Biglia, quando i coniugi, dopo essere pervenuti ad una separazione sia essa consensuale o giudiziale, ritornano di fronte al magistrato e chiedono la modifica o l'adeguamento di alcuni provvedimenti, lo fanno perchè vi è un contrasto insanabile al loro interno; infatti, se non fosse presente questo contrasto, evidentemente ricorrerebbero ad una sistemazione tra di loro, come avviene nella quasi maggioranza dei casi, senza ricorrere al giudice. Quindi frustreremmo l'intervento modificativo che abbiamo voluto predisporre e che portiamo all'approvazione del Senato se dicessimo che il rito camerale viene consentito soltanto — come propone il senatore Biglia — se a ciò non si oppongono le parti. È chiaro che in questo caso verrebbe frustrata quella esigenza di speditezza e di celerità in base alla quale intendiamo modificare questa norma del codice di procedura civile.

Non ritengo di dover aggiungere altro, se non ringraziare i colleghi che sono intervenuti: il senatore Biglia per le osservazioni acute da lui fatte e soprattutto la collega Marinucci che ha portato all'esame di questo peraltro modesto disegno di legge un contributo ricco di esperienze e di proposte.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro di grazia e giustizia.

* **MARTINAZZOLI**, *ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, onorevoli senatori, poichè il Governo aveva, sin dall'inizio, in sede di esame nella Commissione giustizia, espresso una convinta adesione ai disegni di legge presentati, immaginavo stasera di non dover fare altro che confermare tale atteggiamento di consenso e di apprezzamento.

niugi, il tribunale, su istanza di parte, può disporre la modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole.

Si applicano i precedenti articoli del presente capo; ma il tribunale decide in camera di consiglio se a ciò non si oppongano le parti o il pubblico ministero, e sempreché non sia disposta l'assunzione di mezzi di prova».

1.1 BIGLIA, FILETTI, MARCHIO, PISTOLESE, RASTRELLI, MONACO, MULTISANTI, DEL PRETE

Invito il relatore a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

RUFFINO, relatore. Onorevole Presidente, nella mia replica ho già esposto i motivi che impongono la reiezione di questo emendamento sostitutivo del primo e del secondo comma dell'articolo 710 del codice di procedura civile.

Avevo ascoltato, invece, nell'intervento del senatore Biglia un rilievo di carattere formale. Il senatore Biglia, infatti, ha parlato di inopportunità di accennare al rito camerale poichè nel nostro codice si parla di procedimento camerale. Se i colleghi sono d'accordo, a nome della Commissione — ho il parere in tal senso anche del presidente della Commissione — proporrei, con un emendamento, di sostituire l'espressione «con la forma del rito camerale», con quella «procedimento camerale».

Senatore Biglia, non direi invece che «si decide in camera di consiglio», perchè la decisione in camera di consiglio, in qualche misura, potrebbe limitare quei diritti e quelle garanzie di difesa, di audizione delle parti, di raccolta dei mezzi di prova, ai quali lei teneva molto, poichè nel suo intervento ha puntato in modo particolare la sua attenzione su questo aspetto.

Mi pare opportuno, come ho già detto, parlare di «procedimento camerale» per dare maggiore contezza anche della necessità di ascoltare le parti, di svolgere eventuali mezzi di prova e per dare quindi al procedimento camerale questo aspetto di tutela e di

garanzia dei diritti delle parti. Pertanto presento il seguente emendamento:

Al primo capoverso sostituire la parola: «rito» con la seguente: «procedimento».

1.2

IL RELATORE

PRESIDENTE. Do atto al relatore della presentazione dell'emendamento.

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

MARTINAZZOLI, ministro di grazia e giustizia. Sono contrario all'emendamento presentato dal senatore Biglia.

Per quanto riguarda invece l'emendamento 1.2, mi rimetto all'Assemblea.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1.

COVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. Signor Presidente, intervengo esclusivamente per fare una osservazione sul primo comma dell'emendamento. Quando si chiede che venga introdotta l'espressione «qualora sopraggiungano giustificati motivi», si intende introdurre, così, in una norma di rito, di procedura, una norma di diritto sostanziale. Infatti, ai «giustificati motivi» fa già riferimento l'ultimo comma dell'articolo 156 del codice civile, per quanto riguarda il mutamento dei provvedimenti di ordine economico. Per quanto riguarda i provvedimenti relativi alla prole, invece, la previsione è contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 155. Il primo comma, quindi, non ha ragione di sussistere perchè i motivi per i quali si può chiedere la modificazione dei patti sia in ordine alla prole che al contenuto economico sono presenti nelle norme di ordine sostanziale. Vi è quindi una ragione di tecnica legislativa che non consente questa introduzione: vorrei dirlo al senatore Biglia, il quale ci ha voluto dare un po' di lezioni in ordine